



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona della giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 3610/2021 R. G. promossa da

CONDOMINIO MACCHIABELLA, c.f. 98098160785, in p.l.r.p.t., con il patrocinio degli avv. ti Eduardo Ferrari e Domenico Miceli, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Rende, Via Don Minzoni 79 giusta procura in atti;

parte opponente

contro

DITTA DE ROSE GIOVANNI, C.F. e P.Iva n. 02015990787, in p.l.r.p.t., con il patrocinio dell'Avv. Angelo De Paoli, nel cui studio in Cosenza, via Caloprese, n. 29 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;

parte opposta

OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 3610/2021.

CONCLUSIONI rese in data 18 maggio 2023, come da verbale d'udienza.


ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11 ottobre 2021 il Condominio Macchiabella ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo in oggetto, emesso dall'intestato Tribunale in data 26 maggio 2021 su conforme richiesta della ditta individuale De Rose Giovanni, con il quale gli è stato intimato il pagamento dell'importo di € 14.075,74, quale corrispettivo per il servizio di manutenzione dell'impianto termico condominiale (di cui € 1.428,74 quale residuo delle fatt. n. 34 del 13.09.15 e n. 3 del 30.01.2016 + € 12.647,00 quale importo della fatt. n. 21 del 09.06.18).

A sostegno dell'opposizione ha sollevato in via preliminare eccezione di arbitrato, in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 10 del contratto *inter partes*.





Ha eccepito sempre in rito l'inefficacia dell'ingiunzione per tardività della notifica del d.i. e, nel merito, la non dovutezza della somma richiesta deducendo la mancanza dei requisiti minimi del manutentore, ovvero il possesso del patentino di abilitazione di secondo grado necessario alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale, superiore a 232 Kw.

Ha chiesto, pertanto, in via principale, la revoca e la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, per il caso di accoglimento della domanda di ingiunzione, la rideterminazione degli importi in quanto eccessivi. Vinte le spese di lite.

Ha resistito la ditta ingiungente, la quale ha eccepito in rito la tardività dell'opposizione, giacchè proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto, avvenuta il 30 luglio 2021 - invocando l'inapplicabilità della proroga al primo giorno non festivo dei termini scadenti di sabato prevista dall'art.155 disp. att.c.p.c. alla notifica degli atti processuali - contestando altresì nel merito l'eccezione di inadempimento ex adverso sollevata.

Ha contestato nel merito i motivi di opposizione e concluso per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione o comunque per il rigetto della stessa, con il favore di spese e competenze di lite.

La causa, istruita in via meramente documentale, è stata trattenuta in decisione dalla scrivente all'udienza del 15 giugno 2023, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusivi.

Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, appare necessario delibare *funditus* (rispetto a quanto già sommariamente esposto nell'ordinanza riservata resa l'11 febbraio 2022 dalla scrivente) e con priorità logica le questioni preliminari di rito rispettivamente sollevate dalle parti in contesa, attesa la natura potenzialmente assorbente delle stesse.

Sulla tardività dell'opposizione.

Premesso che la tempestività della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo (nella specie notificata lunedì 11 ottobre 2021) deve essere determinata esclusivamente assumendo come "dies a quo" la data della notifica del provvedimento monitorio al debitore opponente (nella specie avvenuta il 30 luglio 2021) l'eccezione formulata dalla ditta opposta si profila infondata, atteso che la disciplina del computo dei termini di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo o di sabato (nel caso di specie il 9 ottobre), si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito.

Sull'eccezione di arbitrato.

In tema di competenza arbitrale, come noto, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce in astratto al creditore di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale.

Ciò detto, nel caso in esame, la mancanza del requisito della specifica approvazione per iscritto della clausola arbitrale, necessario all'efficacia di clausole vessatorie od onerose (art. 1341, comma 2, c. c.), non





può consentire all'opponente di fondare un'eccezione d'incompetenza, per compromesso in arbitri, sulla clausola compromissoria contenuta nel documento stesso, ma non specificamente sottoscritta.

Sulla inefficacia del decreto ingiuntivo.

La notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di quaranta giorni dalla pronuncia – pacificamente spirati nella fattispecie che occupa - comporta, ai sensi dell'art. 644 cod. proc. civ., l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale; ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Cass. 951/2013).

In sintesi, in caso di notificazione del decreto ingiuntivo oltre i termini di legge, l'opposizione proposta al fine di eccepirla l'inefficacia non esime il giudice dal decidere non solo sulla proposta eccezione, ma anche sulla fondatezza della pretesa creditoria già azionata in via monitoria, mentre l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace (Cass. 27062/2021).

Radicata dunque correttamente la controversia innanzi all'intestato Tribunale ed asseverata l'ammissibilità dell'opposizione, nel merito la stessa si profila infondata.

Si deve intanto premettere che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).

Proprio sull'aspetto della pretesa creditoria, non è peregrino osservare che, secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere,



allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009).

Nel caso in esame, incontroverso l'inadempimento del condominio, quest'ultimo si è limitato ad eccepire il mancato possesso del patentino del manutentore, contestando altresì solo genericamente il *quantum* azionato. Orbene, tale prospettazione defensionale risulta essere smentita dalle emergenze in atti, avendo parte opposta prodotto nel termine preclusivo di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. il patentino conseguito antecedentemente alla stipula del contratto *inter partes* ed abilitante all'attività di manutenzione espletata dalla ditta convenuta (peraltro solo assertivamente negata dall'opponente e risultante dai rapporti di controllo dimessi in atti dalla ditta opposta).

Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma della statuizione di condanna contenuta nel decreto ingiuntivo.

Le spese di lite, liquidate nei minimi con esclusione di quelle liquidate in decreto per le ragioni sopra esposte, seguono la soccombenza di parte opponente.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

rigetta l'opposizione formulata dal condominio Macchiabella per le ragioni di cui in parte motiva;

condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta dell'importo di € 14.075,74, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

condanna parte opponente alla refusione in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Cosenza, il dì 8/09/2023

La Giudice

(Dott.ssa Marzia Maffei)

